



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 120

Oggetto: Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento del Comune di Andria – Esercizio 2020.

L'anno duemila **ventuno** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **14,30**, in Andria, nella sede Comunale, si é riunita la Giunta Comunale, previo invito ad ogni componente mediante P.E.C.

Presiede l'adunanza l'avv. **Giovanna BRUNO - Sindaco --**.

Per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

			Presente/ Assente	
1	BRUNO	Giovanna Sindaco	1	
2	TAMMACCARO	Giuseppe Assessore		1
3	DI LEO	Viviana Rosaria Assessore	2	
4	COLASUONNO	Pasquale Assessore	3	
5	DI BARI	Daniela Assessore	4	
6	CURCURUTO	Anna Maria Assessore	5	
7	LOCONTE	Mario Assessore	6	
8	CONVERSANO	Addolorata Assessore	7	
9	TROIA	Cesareo Assessore	8	

Poiché il numero degli intervenuti garantisce la validità della seduta, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa e assiste il Segretario Generale **dott.ssa Brunella ASFALDO**, che dell'argomento cura la verbalizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

l'articolo 11-bis del D.Lgs. n.118/2011 dispone quanto segue: "1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.* 2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.* 3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. (...).*"

Considerato che ai sensi del principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 il Bilancio Consolidato dev'essere:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

Visti il DM del 11 agosto 2017 e del 1 marzo 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che hanno apportato modifiche e integrazioni all'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011, fornendo indicazioni specifiche a partire dall'esercizio 2018 e afferenti anche la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica, che testualmente recita:

“ Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal presente decreto. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:


Organismi strumentali	<i>Dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica.</i>
Enti strumentali	<i>Dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali,</i>

	<i>gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.</i>
Enti strumentali controllati	<p><i>Dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, controllati comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:</i></p> <p>a) <i>ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;</i></p> <p>b) <i>ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;</i></p> <p>c) <i>esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;</i></p> <p>d) <i>ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;</i></p> <p>e) <i>esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.</i></p> <p><i>I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.</i></p> <p><i>L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.</i></p> <p><i>L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.</i></p>
Enti strumentali partecipati	<i>Di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.</i>
Società	<p><i>Intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo.</i></p> <p><i>Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia</i></p>

	<i>stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.</i>
Società controllate	<p><i>dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:</i></p> <p>a) <i>ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;</i></p> <p>b) <i>ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.</i></p>
Società partecipate	<i>dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.</i>

Dato atto della ricognizione degli enti strumentali e delle società, effettuata ai fini dell'identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Andria per l'esercizio 2020, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2 del principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, allegato n. 4/4 al D.lgs. n.118/2011 che viene graficamente rappresentato dallo schema di seguito indicato:

Esito della Ricognizione



Dato atto che nel corso dell'Esercizio Finanziario 2020 il Comune di Andria:

- ha esercitato il diritto di recesso rispetto alla Società partecipata - Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l., con Deliberazione n.33/2020 del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
- la cessione della quota del 30% del capitale sociale del Gal Murgia degli Svevi in favore del Socio di maggioranza CIBI S.r.l. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2020;

Tenuto conto dei provvedimenti di cui sopra e delle modifiche intervenute nell'esercizio finanziario 2020 rispetto al Gruppo Amministrazione approvato nel 2019, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.133/2020, assunta con i poteri della Giunta Comunale;

Richiamato quanto previsto al paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii che definisce chiaramente le componenti del "Gruppo di Amministrazione Pubblica", si definisce l'elenco degli enti, aziende e società comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Andria per l'Esercizio 2020, dando atto che la società in house Andria Multiservice S.p.A., controllata al 100% dal Comune, per definizione rientra nel GAP e nel perimetro di consolidamento, come rappresentato nella tabella seguente:

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – ESERCIZIO 2020						
<i>Il Denominazione Org./Soc</i>	<i>Partecipazione</i>	<i>Organismo o strumentale</i>	<i>Ente strumentale e controllato</i>	<i>Ente strumentale e partecipato</i>	<i>Società controllata</i>	<i>Società partecipata</i>
<i>Andria Multiservice S.p.A.</i>	100%				X	
<i>Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.</i>	10,68%					X
<i>Consorzio Teatro Pubblico Pugliese</i>	0,91%			X		
<i>Autorità idrica pugliese</i>	2,47%			X		

Atteso che le modifiche apportate dal DM del 11 agosto 2017 e del 1 marzo 2019 al principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 del D. Lgs 118/2011 hanno:

1. modificato la definizione dell'area di consolidamento prevedendo che: “... *A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*”;
2. ampliato il perimetro di consolidamento, a partire dall'esercizio 2018, comprendendo sia le Società quotate in borsa che le Società miste, in cui l'ente detiene una quota di partecipazione superiore al 20%;
3. limitato la soglia di irrilevanza prevedendo che singolarmente un bilancio è irrilevante se non supera il 3% del bilancio dell'ente capogruppo (soglia di irrilevanza singola) e che complessivamente i bilanci irrilevanti non possono superare il 10% del bilancio dell'ente capogruppo (soglia di irrilevanza globale);

Dato atto altresì che

- a) il principio contabile individua due condizioni al verificarsi delle quali non scatta l'obbligo di consolidamento:
 1. irrilevanza
 2. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;
- b) a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 1. totale dell'attivo,
 2. patrimonio netto,
 3. totale dei ricavi caratteristici.
- c) il criterio della irrilevanza prende in considerazione parametri numerici al di sotto dei quali la partecipazione è considerata ininfluenza ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione patrimoniale e finanziaria, per cui non occorre consolidare, se rispetto al Bilancio della capogruppo si riscontra che:

1. si possiedono micropartecipazioni inferiori al 1% del capitale sociale non titolari di affidamenti diretti;
 2. i valori di bilancio (totale dell'attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristici) hanno un'incidenza inferiore al 3% ai valori di bilancio dell'ente locale;
 3. il totale dei bilanci singolarmente irrilevanti non supera nel loro complesso il 10% dei valori di bilancio dell'ente locale;
- d) il paragrafo 3.1 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/11 relativamente all'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato recita: ".....A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione..."

Considerato che, nel caso del Comune di Andria (Ente Capogruppo), i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20/07/2021 avente oggetto: *Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del DLGS 267/200"*, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

CALCOLO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA						
BILANCIO 2020		COMUNE DI ANDRIA	3% SOGLIA DI IRRILEVANZA			
TOTALE ATTIVO		298.356.056,73	8.950.681,68			
PATRIMONIO NETTO		74.823.833,73	2.244.715,01			
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI		83.620.761,90	2.508.622,86			
VERIFICA DELLA RILEVANZA AI FINI DEL PERIMETRO CONSOLIDAMENTO						
SOGGETTO (SOCIETA')	% PARTECIPAZIONE	NATURA GIURIDICA	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERISTICI	RILEVANZA /IRRILEVANZA
Comune di Andria (3%)	-----	Ente Capogruppo	8.950.681,68	2.244.715,01	2.508.622,86	-----
Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.	10,68%	Società Partecipata	755.770	82.138	284.536	Irrilevante
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,91%	Ente strumentale partecipato	12.006.420	108.693	13.805.371	Rilevante (1)
Autorità idrica pugliese	2,47%	Ente strumentale partecipato	3.580.370,50	3.256.716,05	1.631.341,56	Rilevante

(1) Rilevante in quanto supera i parametri riferiti alla soglia del 3%, si procede a comprendere l'Ente nel perimetro di consolidamento in quanto il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, risulta "titolare di affidamenti diretti da parte dei componenti del Gruppo" così come previsto dal DM -MEF del 11 agosto 2017 e così come ribadito con delibera n. 19 del 02/02/2018 dalla Corte dei Conti (Sez. Reg. Contr. Piemonte).

Considerato che sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio degli Enti e delle società controllate e/o partecipate dall'Ente Capogruppo (Comune di Andria) e riferiti all'anno 2020, nonché dalla verifica della soglia di rilevanza singola (3%) risultano incluse nel perimetro di consolidamento:

- L'Autorità Idrica Pugliese, in quanto i parametri economico patrimoniali sono risultati rilevanti rispetto alla soglia di rilevanza singola del 3% rispetto ai dati di Bilancio dell'Ente Capogruppo;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, in quanto i parametri economico patrimoniali sono risultati rilevanti rispetto alla soglia di rilevanza singola del 3% rispetto ai dati di Bilancio dell'Ente Capogruppo e anche perché il TPP risulta essere "titolare di affidamenti diretti da parte dei componenti del Gruppo", così come previsto dal DM -MEF del 11 agosto 2017 e così come ribadito con delibera n. 19 del 02/02/2018 dalla Corte dei Conti (Sez. Reg. Contr. Piemonte).

Verificato altresì che risulta esclusa dal perimetro di consolidamento la Società - Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l., in quanto i dati di bilancio risultano irrilevanti rispetto alla soglia del 3% dei valori di bilancio dell'Ente Capogruppo;

Dato atto che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale, così come previsto al punto 3.1. Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto che

- gli enti e le società i cui bilanci risultano oggetto di consolidamento dovranno predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne in un termine utile per consentire redazione del bilancio consolidato del gruppo entro il 30 settembre 2021;
- a tal fine detti enti provvederanno alla trasmissione dei necessari dati già consolidati con le loro rispettive partecipazioni (conto economico, stato patrimoniale, crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo ecc.) entro il 30 giugno 2021, inviando qualora il bilancio consolidato non sia ancora stato approvato, i dati di preconsuntivo entro la medesima data;

Richiamate

- a) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2020 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs 175/2016";
- b) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29 dicembre 2020 avente oggetto: "Approvazione Bilancio Consolidato - Esercizio 2019, ai sensi dell'art. 11 bis del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e dell'art. 151 comma 8 D. Lgs 267/2000";
- c) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione";
- d) la Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2021 riferita alla Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5;

- e) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2021 avente oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) per il triennio della programmazione finanziaria 2021-2023, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) – paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii”;
- f) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 avente oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e documenti allegati (art. 11 d.lgs. n. 118/2011)”;
- g) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20 luglio 2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del DLGS 267/2000".

Vista l'istruttoria svolta dal Funzionario del Servizio Aziende partecipate e Controllo Analogo;

Visti

- l'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 e smi;
- l'art. 147 quater comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole, reso in linea tecnica e contabile dal Dirigente dell'Area Servizi Interni - Settore Programmazione Economico Finanziaria-Aziende Partecipate, Economato, Tributi e Controllo Analogo- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) *di approvare* per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi del D. Lgs 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Andria al 31/12/2020 (ELENCO 1);

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – ESERCIZIO 2020						
<i>Il Denominazione Org./Soc</i>	<i>Partecipazione</i>	<i>Organismo o strumentale</i>	<i>Ente strumentale controllato</i>	<i>Ente strumentale partecipato</i>	<i>Società controllata</i>	<i>Società partecipata</i>
<i>Andria Multiservice S.p.A.</i>	100%					X
<i>Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.</i>	10,68%					X
<i>Consorzio Teatro Pubblico Pugliese</i>	0,91%			X		
<i>Autorità idrica pugliese</i>	2,47%			X		

- 2) *di approvare*, sulla base dei criteri normati dal punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società comprese nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato (ELENCO 2):

Elenco 2 - Elenco delle componenti del GAP rientranti nel consolidamento per l'esercizio 2020

Denominazione	Partecipazione	Tipologia giuridica
Andria Multiservice SPA	100%	Società controllata (in house)
Autorità Idrica Pugliese	2,47%	Ente strumentale partecipato
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,91%	Ente strumentale partecipato

- 3) **di trasmettere** il presente provvedimento agli organismi, enti e/o società incluse nel perimetro di consolidamento ai fini della redazione del Bilancio consolidato - esercizio 2020- ai sensi dell'art. 11 bis del DLgs 118/2011 e smi e dell'art. 151 comma 8 D.Lgs 267/2000”;
 - 4) **di stabilire** che gli enti e le società facenti parte del perimetro di consolidamento dovranno trasmettere al Comune le necessarie informazioni per la procedura di consolidamento dei bilanci entro il 30 giugno 2021 inviando qualora il bilancio consolidato non sia ancora stato approvato, i dati di preconsuntivo;
 - 5) **di provvedere** alle relative pubblicazioni all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale, nonché all’Amministrazione Trasparente nella sezione Enti Controllati;
 - 6) **di rendere**, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Dlgs n.267/2000;
-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to avv. Giovanna BRUNO

Il Presidente

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere "*favorevole*", ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.g.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott.ssa Grazia CIALDELLA

Il Dirigente dell'Area Servizi Interni - Settore Programmazione Economico
Finanziaria-Aziende Partecipate, Economato, Tributi-

Si attesta di aver espresso parere "*favorevole*" ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.g.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott.ssa Grazia CIALDELLA

Il Dirigente dell'Area Servizi Interni - Settore Programmazione Economico
Finanziaria-Aziende Partecipate, Economato, Tributi-

prot. n° _____

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

27 LUG. 2021.

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

Addi

Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento,

ATTESTA

Che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.gvo n. 267/2000, in elenco ai Capi Gruppo consiliari in data odierna.

27 LUG. 2021.

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

Addi,

Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. - D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

27 LUG. 2021.

dott.ssa Brunella ASFALDO

Addi,

Il Segretario Generale